

Bruxelles, 15 giugno 2018
(OR. en)

15197/05
DCL 1

ENV 576

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 15197/05 RESTREINT UE

data: 30 novembre 2005

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare, a nome della Comunità europea, in merito alla proposta di emendamento degli allegati II e III della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa nel corso della riunione annuale del Comitato permanente

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2005 (06.04)
(OR. EN)**

15197/05

RESTREINT UE

ENV 576

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 novembre 2005
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare, a nome della Comunità europea, in merito alla proposta di emendamento degli allegati II e III della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa nel corso della riunione annuale del Comitato permanente

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2005) 1544 defin.

All.: SEC(2005) 1544 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.11.2005
SEC(2005)1544 definitivo

RESTREINT UE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce la posizione da adottare, a nome della Comunità europea, in merito alla proposta di emendamento degli allegati II e III della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa nel corso della riunione annuale del Comitato permanente

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) è finalizzata a conservare la flora e la fauna selvatiche e i relativi habitat naturali, in particolare quelli per i quali è necessaria una cooperazione tra vari Stati al fine di garantirne la conservazione. È un trattato intergovernativo, stipulato sotto l'egida del Consiglio d'Europa, di cui la Comunità europea è Parte contraente.
2. Il Comitato permanente è l'organo decisionale della convenzione e ha il compito di valutare lo stato di conservazione delle specie e di modificarne eventualmente l'inserimento negli allegati alla convenzione. La XXV riunione annuale del Comitato permanente della convenzione di Berna si terrà dal 28 novembre al 1° dicembre 2005 a Strasburgo.
3. Lo scorso anno il governo svizzero ha presentato una proposta al Comitato permanente al fine di spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II relativo alle "Specie di fauna rigorosamente protette" all'allegato III, "Specie di fauna protette".
4. A norma dell'articolo 17 della convenzione di Berna, qualsiasi emendamento agli allegati deve essere adottato alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti ed entra in vigore nei confronti di tutte le Parti dopo tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni e ad esclusione delle Parti che presentino un'obiezione (riserva) nel corso della riunione del Comitato permanente.
5. La proposta svizzera riduce il grado di protezione di questa specie rispetto all'attuale stato di protezione del lupo nell'ambito della legislazione comunitaria. Il Consiglio deve pertanto adottare una decisione a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, allo scopo di stabilire le posizioni che la Comunità dovrà adottare nel corso della XXV riunione del Comitato permanente.
6. Alla XXIV riunione del Comitato permanente, che risale al 2004, l'UE ha sostenuto la proposta di svolgere, nell'ambito della convenzione di Berna, uno studio scientifico sulla dimensione della popolazione europea del lupo e sulle tendenze e minacce in termini di distribuzione, chiedendo di posticipare l'adozione di qualsiasi decisione fino a quando le Parti non avessero ricevuto ed esaminato tale studio. A tal fine, sarebbe stato necessario accordare un tempo sufficiente per valutare i risultati dello studio e consentire alla Parti di adottare una posizione informata.
7. I risultati dello studio scientifico summenzionato saranno disponibili solo un mese prima della riunione del Comitato permanente; questa scadenza non garantisce alla Comunità il tempo sufficiente per valutarli. La Comunità non dovrebbe pertanto appoggiare l'adozione dell'emendamento proposto, ma potrebbe accettare di posticipare ulteriormente l'adozione di una decisione sul lupo per poter esaminare più approfonditamente lo studio scientifico. In caso di votazione al prossimo Comitato permanente e fino a che il Consiglio non decida diversamente, la Comunità non sosterrà l'emendamento proposto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce la posizione da adottare, a nome della Comunità europea, in merito alla proposta di emendamento degli allegati II e III della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa nel corso della riunione annuale del Comitato permanente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è Parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa².
- (2) A norma dell'articolo 17 della convenzione di Berna, qualsiasi emendamento agli allegati è adottato alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.
- (3) La Svizzera ha proposto di spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II relativo alle "Specie di fauna rigorosamente protette" all'allegato III, "Specie di fauna protette".
- (4) La proposta riduce il grado di protezione di cui gode questa specie rispetto all'attuale stato di protezione dei lupi previsto dalla legislazione comunitaria.
- (5) Poiché non sono ancora disponibili informazioni scientifiche aggiornate sulla popolazione europea del lupo in termini di dimensione, distribuzione, tendenze e minacce, la Comunità non deve sostenere la proposta summenzionata,

¹ GU C del , pag. .

² Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

Alla riunione del Comitato permanente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, la Commissione non sostiene la proposta di spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II relativo alle "Specie di fauna rigorosamente protette" all'allegato III, "Specie di fauna protette".

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

DECLASSIFIED